Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 6 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 5 novembre 1979, n. **558.**

Termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, che ha stabilito il termine per l'installazione di appositi misuratori meccanici per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire un nuovo termine per l'installazione dei predetti misuratori anche in considerazione delle obbiettive difficoltà tecniche che non hanno consentito ad alcune ditte di provvedere entro il termine di cui al citato art. 7 alla installazione stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La proroga prevista dal secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, per l'installazione di misuratori meccanici può essere concessa fino al 31 ottobre 1980.

Le ditte richiedenti sono tenute a presentare al Ministero delle finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto tecnico per l'installazione ed entro tre mesi dalla stessa data la documentazione comprovante l'ordinazione e l'acquisto dei misuratori.

Nel caso di omessa presentazione nei termini del progetto o della documentazione di cui al precedente comma le ditte sono tenute, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza, al pagamento di una somma giornaliera pari a lire 5 per ogni quintale di prodotto in cauzione movimentato mediamente in ciascun giorno dell'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e le cui operazioni di accertamento sono state effettuate con serbatoi tarati anziché con i prescritti misuratori meccanici.

Qualora l'installazione dei misuratori non venga effettuata entro il 31 ottobre 1980, la somma di cui al comma precedente si applica nella misura giornaliera doppia, per il periodo dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1981 ed in misura giornaliera quadrupla per il periodo dal 1° novembre 1981 al 31 ottobre 1982.

La somma di cui ai precedenti commi non è dovuta se non è possibile utilizzare i misuratori già installati perché non è ancora intervenuta la prescritta legalizzazione, sebbene formalmente richiesta.

Dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 1982 non sono più consentite operazioni di accertamento mediante serbatoi tarati nei casi in cui sono prescritti i misuratori meccanici.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, non si applicano ai depositi ed agli impianti gestiti dalle amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le somme dovute ai sensi dell'art. 1 sono determinate dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dagli uffici doganali, secondo le rispettive competenze, e il relativo importo è notificato alle ditte interessate.

Dalla scadenza dei termini indicati nel terzo e quarto comma dell'art. 1 le somme devono essere versate direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ogni dieci giorni anticipatamente. Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le vigenti disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. **559**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Piccola opera S. Giuseppe », in Pavia.

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione « Piccola opera S. Giuseppe », in Pavia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1979
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979.

Determinazione della tariffa per gli accertamenti, effettuati dall'Istituto superiore di sanità, relativi alla composizione ed alla innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519 ed, in particolare, l'art. 1 della legge medesima;

Considerata la necessità di determinare la tariffa per gli accertamenti, effettuati dall'Istituto superiore di sanità, relativi alla composizione ed alla innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione;

Ritenuto congruo stabilire in L. 500.000, la tariffa relativa all'esame di ciascuna pratica, di cui alle premesse;

Visto l'art. 3 della menzionata legge n. 519/1973;

Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' stabilita in L. 500.000, la tariffa per l'esame, da parte dell'Istituto superiore di sanità, di ciascuna pratica, concernente gli accertamenti relativi alla composizione ed alla innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1979

PERTINI

ANSELMI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 174

(9407)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Chinopirina » 20 compresse, della ditta Industria chimica biologica S.p.a., in Genova. (Decreto di revoca n. 5694/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 aprile 1956 e 22 dicembre 1970, con i quali venne registrata al n. 11053 la specialità medicinale denominata « Chinopirina » 20 compresse, a nome della ditta Industria chimica biologica S.p.a., con sede in Genova, via Tanini, 37/D, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contenente acido fenilchinolincarbonico, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto l'evoluzione delle conoscenze scientifiche ha messo a disposizione farmaci che dispongono dello stesso tipo di attività e che manifestano effetti collaterali minori;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Chinopirina » 20 compresse, registrata al n. 11053, in data 20 aprile 1956 e 22 dicembre 1970, a nome della ditta Industria chimica biologica S.p.a., con sede in Genova, via Tanini, 37/D.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8585)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Euforil », nella confezione 30 capsule, della ditta Zanardi - Industria chimica farmaceutica, in Bologna. (Decreto di revoca numero 5730/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 dicembre 1973, con il quale venne registrata al n. 6236, la specialità medicinale denominata « Euforil », nella confezione da 30 capsule, a nome della ditta Zanardi - Industria chimica farmaceutica, con sede in Bologna, via della Villa, 17/19, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa, in relazione delle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Euforil », nella confezione 30 capsule, registrata al n. 6236 in data 11 dicembre 1973, a nome della ditta Zanardi - Industria chimica farmaceutica, con sede in Bologna, via della Villa, 17/19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8569)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cadipiron » 10 supposte adulti e della relativa serie 10 supposte bambini, della ditta Bieffe - Biochimici Firenze S.p.a., in Grosotto. (Decreto di revoca n. 5725/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 luglio 1961, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 19062 e 19062/1, la specialità medicinale denominata « Cadipiron » nella confezione 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, a nome della ditta Bieffe - Biochimici Firenze S.p.a., con sede in Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, la suddetta specialità medicinale, per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cadipiron » nelle confezioni 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 19062 e 19062/1 in data 12 luglio 1961 a nome della ditta Bieffe - Biochimici Firenze S.p.a., con sede in Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8595)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 10 supposte adulti e della relativa serie di categoria 10 supposte pediatriche della specialità medicinale denominata « Weralgin », della ditta Laboratorio farmaceutico Dr. Medici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5717/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 dicembre 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 5134/B e 5134/B-1 rispettivamente la categoria 10 supposte adulti nonchè la relativa serie di categoria 10 supposte pediatriche della specialità medicinale denominata « Weralgin » a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Dr. Medici, con sede in Milano, via Eustachi, 20, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che le suddette contengono calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di sali di calcio per uso rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con

regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria 10 supposte adulti nonché della relativa serie di categoria 10 supposte pediatriche della specialità medicinale denominata « Weralgin » registrate rispettivamente ai numeri 5134/B e 5134/B-1 in data 9 dicembre 1960 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Dr. Medici, con sede in Milano, via Eustachi, 20.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8596)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neo-Ghenol » supposte adulti e della relativa serie supposte pediatriche, in tutte le confezioni, della ditta Molteni L. & C. dei Fratelli Alitti S.p.a., in Scandicci. (Decreto di revoca n. 5724/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 27 maggio 1967, con il quale vennero registrate ai numeri 19603 e 19603/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Neo-Ghenol » supposte per adulti e la relativa serie supposte pediatriche, a nome della ditta Molteni L. & C. S.p.a., con sede in Scandicci (Firenze), località Granatieri, via Pisana, 596, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di sali di calcio per somministrazione rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Neo-Ghenol » supposte per adulti e della relativa serie supposte pediatriche, in tutte le confezioni, registrate rispettivamente ai numeri 19603 e 19603/1, in data 27 maggio 1967, a nome della ditta Molteni L. & C. dei Fratelli Alitti S.p.a., con sede in Scandicci (Firenze), località Granatieri, via Pisana, 596.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8584)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Angicaf » 4 supposte e della relativa serie 4 supposte per uso pediatrico, della ditta Roger Bellon, in Sesto S. Giovanni. (Decreto di revoca n. 5714/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 14 marzo 1961, 29 maggio 1961, 4 settembre 1963 e 25 ottobre 1965, con i quali vennero registrate ai numeri 18409 e 18409/1 rispettivamente la specialità medicinale « Angicaf » 4 supposte, nonché la relativa serie 4 supposte per uso pediatrico a nome della ditta Roger Bellon, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), viale Casiraghi, 441, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alla propria composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Angicaf » 4 supposte, nonchè della relativa serie 4 supposte per uso pediatrico, registrate rispettivamente ai numeri 18409 e 18409/1 in data 14

marzo 1961, 29 maggio 1961, 4 settembre 1963 e 25 ottobre 1965 a nome della ditta Roger Bellon, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), viale Casiraghi, 441.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8598)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 6 supposte adulti e della relativa serie di categoria 6 supposte bambini, della specialità medicinale denominata « Febrina », della ditta SITI - Società industriale terapeutica italiana S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5649/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 luglio 1968, con il quale vennero registrati rispettivamente ai numeri 16287/A e 16287/A-1, la specialità medicinale denominata « Febrina », nella categoria 6 supposte adulti e la relativa serie di categoria 6 supposte bambini, a nome della ditta SITI - Società industriale terapeutica italiana S.p.a., con sede in Milano, via Eritrea, 48/8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, per uso rettale, è a base di calcio e vitamine e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha prodotto le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Febrina », nella categoria 6 supposte adulti e la relativa serie di categoria 6 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 16287/A e 16287/A-1 in data 26 luglio 1968, a nome della ditta SITI - Società industriale terapeutica italiana S.p.a., con sede in Milano, via Eritrea, 48/8.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8571)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria supposte nella confezione 6 supposte bambini e 6 supposte adulti, della specialità medicinale denominata « Broncopulmochin », della ditta Farmaceutici Caber, in Ravenna. (Decreto di revoca n. 5732/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 1° aprile 1953, con il quale venne registrata al n. 1377/A la categoria supposte, nella confezione 6 supposte bambini e 6 supposte adulti, della specialità medicinale denominata « Broncopulmochin », a nome della ditta Farmaceutici Caber, con sede in Ravenna, via Trieste, 41, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, per uso rettale, è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte, nella confezione 6 supposte bambini e 6 supposte adulti, della specialità medicinale denominata « Broncopulmochin », registrata al n. 1377/A in data 1° aprile 1953, a nome della ditta Farmaceutici Caber, con sede in Ravenna, via Trieste, 41.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8570)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1979.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Armour Italia S.p.a., in Verona.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5290 in data 1° aprile 1974 la ditta Armour Italia S.p.a., fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Verona, via Germania, 14, specialità medicinali chimiche e biologiche;

Visto il certificato del tribunale civile e penale di Milano dal quale risulta che con atto notarile in data 20 luglio 1978, n. 4753/1048, di rep. notaio di Piergaetano Marchetti è stata attuata la fusione tra la società Istituto Medicamenta S.p.a. e la società Armour Italia S.p.a. mediante incorporazione della seconda nella prima, che ha quindi assunto la nuova denominazione di Armour Medicamenta S.p.a.;

Vista la lettera pervenuta in data 10 novembre 1978, con la quale la ditta Armour Medicamenta rinuncia alla citata autorizzazione;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata su rinuncia alla ditta Armour Italia S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Verona, via Germania, 14, concessa con decreto ministeriale n. 5290 in data 1° aprile 1974.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 22 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(8808)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1979.

Sostituzione di alcuni componenti la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1978, relativo all'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità e alla costituzione della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1979, con il quale si è provveduto ad alcune sostituzioni nell'ambito delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la nota del 22 febbraio 1979 con la quale la dott.ssa Gina Malpede De Santis, componente della commissione elettorale centrale, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico per sopravvenuta incompatibilità;

Atteso che il dott. Mario Frittoli, presidente della commissione circoscrizionale centro-nord, è transitato ad altra Amministrazione dello Stato in data 1° settembre 1979;

Considerato che occorre provvedere alle conseguenti modificazioni;

Viste le terne predisposte, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, dal consiglio di amministrazione nella seduta del 7 marzo 1978;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Maria Cenciarelli Cozzi entra a far parte della commissione elettorale centrale, in sostituzione della dott.ssa Gina Malpede De Santis.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Patti entra a far parte della commissione elettorale circoscrizionale centro-nord con le funzioni di presidente della stessa, in sostituzione del dott. Mario Frittoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9278)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e con le leggi 12 febbraio 1967, n. 36 e 12 luglio 1967, n. 585, concernente la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto l'art. 1 del proprio decreto in data 15 luglio 1977, con il quale sono stati ricostituiti il comitato speciale e il collegio dei sindaci della Cassa unica per gli assegni familiari;

Vista la nota con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha trasmesso le dimissioni del dott. Augusto Maglietta Pollari, membro effettivo del citato comitato in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, su designazione della stessa Confederazione generale dell'industria italiana, designando nel contempo il dott. Marzocchi Carlo Alberto, in sostituzione del dott. Maglietta Pollari Augusto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Marzocchi Carlo Alberto è nominato membro effettivo del comitato speciale per gli assegni familiari in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'industria in sostituzione del dott. Maglietta Pollari Augusto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9357)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Determinazione, per l'anno 1979, del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, riguardante i criteri di determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo e 24 maggio 1979 con i quali sono stati determinati i minimi di retribuzione giornaliera per i principali settori di attività e per talune particolari categorie;

Constatata la necessità di provvedere nella forma e secondo le modalità indicate dalla norma predetta, alla determinazione del minimo di retribuzione giornaliera per altre particolari categorie o settori aventi peculiari caratteristiche riguardo al rapporto di lavoro, alle qualifiche di impiego ed al trattamento minimo economico garantito;

Operato il riferimento, laddove possibile, ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro e considerate le indicazioni all'uopo fornite dalle organizzazioni sindacali interessate, nonchè i dati direttamente acquisiti relativamente ai settori: del credito, per il solo personale ausiliario di fatica, custodia e pulizia; delle imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione, per determinate qualifiche di operai; dei proprietari di fabbricati, per la sola categoria dei « pulitori »; delle agenzie di assicurazione in gestione libera; dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e dell'agricoltura, per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende;

Decreta:

Limitatamente all'anno 1979 ed a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, negli importi indicati per ciascun settore nell'unita tabella, vistata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA

Settore	Qualifiche
	Personale di fatica, custodia e pulizia (lire)
Credito (per il solo personale ausiliario)	4.000

Settore	Qualifiche		
	Operai 3° livello (lire)	Operai 4° livello (lire)	Operai 5° livello (lire)
Servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione	5.000	4.500	4.000

Settore	Qualifiche
	Pulitori (lire)
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)	4.000

Settore	Qualifiche	
	Capo ufficio Impiegato 1ª categoria (lire)	Impiegati 2ª e 3ª categoria (lire)
Agenti di assicurazione in gestione libera	7.000	5.000

Settore	Lire
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250)	5.000

Settore	Qualifiche	
	Impiegati di concetto (lire)	Impiegati d'ordine (lire)
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	8.000	6.500

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

(9420)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Proroga fino al 15 luglio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, in Milano, stabilimento di Spoleto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto con sede in Milano, stabilimento di Spoleto (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 31 marzo 1979, e 2 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1978 al 14 gennaio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento in questione;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto con sede in Milano, stabilimento di Spoleto (Perugia), è prolungata fino al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9526)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento dell'ufficio unico presso la corte d'appello di Trieste nei giorni 18 e 19 giugno 1979.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento, nei giorni 18 e 19 giugno 1979, dell'ufficio unico presso la corte d'appello di Trieste a causa dell'astensione dal lavoro degli ufficiali giudiziari ed aiutanti addetti, i termini per levare il protesto dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili nel comune suindicato, scadenti il 18 e 19 giugno, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: MORLINO

(9582)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1979.

Proroga fino al 10 febbraio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino, in Gorizia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia.

Visti i decreti ministeriali 20 dicembre 1978, 26 gennaio 1979, 27 gennaio 1979 e 18 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 al 12 agosto 1979;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento in questione;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia è prolungata fino al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord, con allegati, adottata a Londra il 1° giugno 1967.

Il 24 settembre 1979, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 8 luglio 1977, n. 486, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 6 agosto 1977, è stato depositato a Londra, presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, lo strumento di ratifica della convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord, con allegati, adottata a Londra il 1° giugno 1967.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica è stata formulata la seguente riserva:

« I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 9 non obbligano il Governo della Repubblica italiana che verso le Parti contraenti che non avranno fatto nei suoi confronti la riserva prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 ».

La convenzione, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, entrerà in vigore per l'Italia il 23 dicembre 1979.

(9133)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria.

Con decreto 7 ottobre 1979, n. 555, il dott. Aldo Bruno è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria in sostituzione del dott. Carlo Maineri.

(9257)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise.

Con decreto 10 ottobre 1979 è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise il sig. Antonio Calzone in sostituzione del dott. Antonio Moscatiello.

(9258)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'artificio pirotecnico denominato « Pirat »

L'artificio pirotecnico denominato « Pirat » fabbricato dalla Pyrotechnische Fabriken Hans Moog H. Nicolaus di Wuppertal-Ronsdorf (Repubblica federale tedesca), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria V - gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(9496)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 17 ottobre 1979, la Banca popolare di Catania, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Catania, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(9497)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978, registro n. 17 Difesa, foglio n. 51, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in s.p.;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in s.p.e. nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in s.p., indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1978, citato nelle premesse:

1. serg.magg.suss.sp. Tavani Franco, nato il 4 ottobre 1944 . . . . punti 40,08
2. serg.magg.f.sp. Urru Giuseppe, nato il 20 marzo 1950 . . . . » 38,05

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

1. serg.magg.suss.sp. Tavnai Franco . . . punti 40,08
2. serg.magg.f.sp. Urru Giuseppe . . . . » 38,05

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1979
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 202

(9401)

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 17 aprile 1978 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Lo Potito Francesco, nato a Castrovillari il 16 luglio 1929;

Macchia Attanasio, nato a S. Filippo di Mola il 7 marzo 1927.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 17 aprile 1978 è integrato, con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Arena Giuseppe, nato a Messina il 1° novembre 1930;

Bonanno Conti Maria Ines, nata a Capizzi il 28 luglio 1936;

Boncompagni Paolo, nato a Casalecchio il 2 settembre 1929;

Caramia Giuseppe, nato a Palmanova il 7 ottobre 1933;

Curtolo Silverio, nato a Breda di Piave il 14 febbraio 1924;

Della Mea Mario, nato ad Abbazia il 4 marzo 1931;

Di Bartolo Francesco, nato a Crotone il 1° gennaio 1934;

Ferrara Nicola, nato a Pescosansonesco il 19 febbraio 1926;

Leocata Antonino, nato a Biancavilla il 9 agosto 1925;

Pototschnig Claudio, nato a Bressanone l'11 aprile 1927;

Romitelli Giuseppe, nato a Sgonico il 9 ottobre 1929;

Ronconi Gianfranco, nato a Caldogno il 26 marzo 1926;

Kehyayan Elena, nata a Varese il 17 settembre 1925;

Vignolo Luigi, nato a Genova il 20 agosto 1931.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9440)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

Nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione n. 5-6 del 2-9 febbraio 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977, registro n. 148 Istruzione, foglio n. 1, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1973, e sono stati, altresì, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(9024)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 5 ottobre 1979, concernente assunzioni temporanee di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive e ausiliarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 29 ottobre 1979, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, ultimo comma, dove è scritto: «... della carriera esecutiva.», leggasi: «... della carriera esecutiva *ed ausiliaria.*»;

all'art. 6 dove è scritto: «Le suddette domande dovranno essere spedite agli uffici *indicati al primo comma* del presente articolo...», leggasi: «Le suddette domande dovranno essere spedite agli uffici *di cui al terzo comma* del presente articolo...».

(9600)

REGIONE SARDEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Sassari.

Con decreto dell'assessore all'igiene e alla sanità della regione sarda 6 luglio 1979, n. 5401, sono riaperti i termini di cui al precedente decreto assessoriale 22 marzo 1979, n. 1688, per la presentazione delle domande al concorso pubblico per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Sassari e sono state escluse dal bando le sedi urbane 5ª e 14ª del comune di Sassari.

Le domande dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Sassari in via Amendola n. 55 entro e non oltre le ore 12,30 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9288)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Stralcio di alcune condotte dal concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

Le condotte veterinarie uniche dei comuni di Castelmaggiore, Monterenzio, San Pietro in Casale, Sasso Marconi e consorziale di Pieve di Cento e Castello d'Argile sono stralciate dal bando di concorso a posti di veterinario condotto emanato con precedente decreto 23 febbraio 1978, n. 192.

(9321)

OSPEDALE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario ed un posto di aiuto di nefrologia e servizio aggregato di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(3645/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO «F. TRABATTONI-G. RONZONI» DI SEREGNO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seregno (Milano).

(3671/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio personale, dell'ente in Seregno (Milano).

(3672/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(3646/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di assistente del servizio di medicina di accettazione aggregato alla divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente del servizio di medicina di accettazione aggregato alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(3650/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare, aggregato al servizio di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare, aggregato al servizio di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare la loro disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa, ufficio personale, dell'ente in Piacenza.

(3653/S)

RIUNITI OSPEDALI «S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE» DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente medico addetto alla divisione di pediatria.

Per *i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento* dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Foligno (Perugia).

(3633/S)

OSPEDALE «S. CARLO DI NANCY» DI ROMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione *ai pubblici concorsi, per titoli ed esami*, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia, assegnato permanentemente al centro di malattie sociali (a tempo definito);

un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(3673/S)

OSPEDALE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico addetto alla divisione « Colauti »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico addetto alla divisione « Colauti ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(3639/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

(3642/S)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(3651/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 aprile 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(3652/S)

OSPEDALE DI GUBBIO

Concorso ad un posto di assistente medico chirurgo addetto alla divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico chirurgo addetto alla divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gubbio (Perugia).

(3643/S)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(3640/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(3641/S)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di malattie infettive per l'infanzia;

due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(3644/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1979, n. **1.**

Bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 25 *giugno* 1979)

(*Omissis*).

(9323)

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. **2.**

Elevazione della pensione regionale a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 4 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la *seguente legge:*

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'importo mensile della pensione indiretta o di riversibilità, prevista dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, e successive modificazioni, è elevato a L. 103.300.

Art. 2.

Al maggior onere di L. 66.000.000 in ragione d'anno, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 agosto 1979

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(9324)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. **51.**

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 3 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia riconosce le associazioni « pro loco » quali strumenti di promozione dell'attività turistica di base, che si concreta essenzialmente in attività di:

a) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;

b) assunzione e promozione di iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica delle risorse locali;

c) iniziative dirette a richiamare ospiti ed a migliorare le condizioni di soggiorno;

d) assistenza ed informazione ai turisti;

e) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del fenomeno turistico.

Art. 2.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 è istituito presso l'assessorato al turismo l'« Albo regionale delle associazioni pro-loco della Puglia ».

Art. 3.

Per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco, che sostituisce a tutti gli effetti l'iscrizione all'albo nazionale previsto dalla legge 4 marzo 1958, n. 174, debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che l'associazione pro loco sia stata costituita in località non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, e nella quale non operi altra associazione pro-loco iscritta all'albo regionale;

b) che la località nella quale è stata costituita l'associazione pro-loco presenti attrattive turistiche, sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale, o possegga comunque caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;

c) che la costituzione dell'associazione pro loco abbia avuto luogo con atto notarile;

d) che lo statuto dell'associazione pro loco sia ispirato ai principi di democraticità ed in particolare preveda:

la presenza nel consiglio di amministrazione di tre rappresentanti dell'amministrazione comunale, di cui uno espresso dalle minoranze;

norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;

la possibilità di associarsi per tutti i cittadini;

che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici, siano devoluti all'ente turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede;

che sussistano fondate previsioni sull'entità e sulla continuità delle entrate per quote associative, contributi locali ed eventuali proventi dell'imposta di soggiorno.

Art. 4.

La domanda di iscrizione all'albo regionale — corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività che la pro loco intende svolgere — è presentata all'assessorato regionale al turismo.

Art. 5.

L'iscrizione all'albo è disposta con provvedimento della giunta regionale sentito il comune nel cui territorio l'associazione pro loco opera.

Art. 6.

L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato allo inizio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7.

La giunta regionale verifica annualmente, su relazione dell'assessore al turismo, la persistenza delle condizioni di cui allo art. 3, e dispone a cancellazione dall'albo delle associazioni prive dei requisiti richiesti.

Art. 8.

L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per:

a) la designazione del rappresentante delle associazioni « pro loco » nelle aziende autonome soggiorno e turismo e in tutti gli altri casi previsti da leggi regionali;

b) fruire dei contributi della Regione, per lo svolgimento dei programmi annuali di attività turistica;

c) effettuare manifestazioni cui concorrano anche finanziariamente la Regione e gli enti turistici subregionali.

Per poter accedere ai contributi regionali le pro loco iscritte all'albo formulano, all'inizio di ogni esercizio, programmi annuali di attività con l'indicazione della relativa spesa.

I programmi sono presentati al comune competente per territorio che li trasmette col proprio parere, all'assessorato regionale al turismo.

Le associazioni pro loco che beneficiano dei contributi della Regione trasmettono all'assessorato regionale al turismo ed al comune il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui lo stesso conto si riferisce.

Art. 9.

Le associazioni pro loco già in attività all'entrata in vigore della presente legge, anche se iscritte all'albo nazionale, devono presentare l'istanza di cui al precedente art. 3, corredata dall'atto costitutivo e dello statuto, modificato ai sensi della presente legge, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10.

La concessione dei contributi a favore delle «associazioni pro loco» iscritte all'albo regionale, viene deliberata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, su proposta dell'assessore al turismo entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 11.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1979 si fa fronte con lo stanziamento di L. 70.000.000 previsto al cap. 351: « Contributi per attività delle associazioni pro loco » dello stesso bilancio approvato con legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 agosto 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. **52.**

Integrazione dell'art. 7 della legge regionale n. 32 del 21 luglio 1978 - Istituzione del servizio sociale regionale per le *attività motorie e sportive.*

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 3 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fra gli enti elencati nell'art. 7, lettera *b*), della legge regionale 21 luglio 1978, n. 32, si devono intendere incluse anche le Forze armate, Marina, Esercito ed Aeronautica, che possono beneficiare delle provvidenze previste dagli articoli 9 e 12 della citata legge n. 32 del 21 luglio 1978, per la realizzazione di impianti sportivi e per iniziative per lo sport a carattere sociale nel territorio della regione Puglia.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stipula con i comandanti degli alti comandi periferici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con giurisdizione territoriale della regione Puglia, convenzioni che prevedano le seguenti clausole:

a) concessione da parte della regione Puglia di contributi in conto capitale nella misura fissata dall'art. 9 agli enti locali per la realizzazione di impianti sportivi polivalenti con relativa attrezzatura, ivi compresi quelli relativi al nuoto e agli sports nautici;

b) realizzazione a cura delle autorità militari in ambiti territoriali propri dei suddetti impianti sportivi e delle connesse attrezzature;

c) assunzione esclusiva da parte delle stesse autorità militari della gestione e manutenzione degli stessi impianti;

d) impegno da parte delle autorità militari di mettere a disposizione della società, salvo naturalmente necessità temporanea e straordinaria di disporre diversamente degli impianti e delle attrezzature sportive realizzate con i contributi regionali

Per la gestione degli impianti sportivi realizzati tramite le Forze armate non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 della legge n. 32 del 21 luglio 1978.

Art. 3.

Per il finanziamento della presente legge si fa riferimento ai capitoli di spesa previsti in bilancio per la legge 21 luglio 1978, n. 32.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 agosto 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. **53.**

Modifica alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 39: « Norme di interpretazione ed integrazione dell'art. 85 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 3 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo unico della legge regionale 18 agosto 1978, n. 39, è così modificato:

« Il personale proveniente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale appartenente a ruoli atipici, quali addetti al servizio avviamento al lavoro collocatori comunali, addetti alla vigilanza, viene inquadrato nella quinta fascia retributiva funzionale ».

Il servizio prestato nell'amministrazione di provenienza, nello stesso ruolo, viene valutato per intero.

Art. 2.

Il maggiore presunto onere rivenìente dall'applicazione della presente legge ammontante a L. 23.000.000, per l'anno 1979, trova copertura sul cap. 39: « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 23 del 18 luglio 1974 » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 agosto 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. 54.
Istituzione della commissione per il patrimonio d'arte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 3 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita, con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta, la commissione per il patrimonio d'arte.

Art. 2.

La commissione dura in carica cinque anni ed ha carattere consultivo. E' presieduta dall'assessore al patrimonio ed è composta dal direttore della Pinacoteca provinciale di Bari, da due esperti designati dalla giunta, in rappresentanza dell'assessorato alla cultura e dell'assessorato al turismo e da un rappresentante della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia.

La segreteria ha sede presso l'assessorato al patrimonio.

Art. 3.

La commissione per il patrimonio d'arte ha i seguenti compiti:

esprimere il parere circa il valore estetico e la valutazione di mercato delle opere d'arte scelte dalla giunta regionale o ad essa proposte per la dotazione degli uffici regionali o per motivi di rappresentanza;

formulare proposte circa l'acquisto di opere din otevole valore artistico o per interventi-acquisto di carattere promozionale;

proporre o esprimere il parere circa la istituzione per determinare mostre o manifestazioni artistiche di premi-acquisto;

formulare i criteri per la catalogazione delle opere d'arte di proprietà della Regione.

Art. 4.

Nella legge di bilancio annuale e poliennale è previsto apposito capitolo con l'indicazione: «Acquisto di opere d'arte».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 agosto 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. 55.
Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai centri di assistenza tecnica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 3 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale in servizio o assegnato ai centri di assistenza tecnica alla data di presentazione della domanda di inquadramento, avvenuta nel termine previsto dal secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale.

Il livello funzionale e retributivo di inquadramento del personale di cui al precedente comma è determinato in base alla allegata tabella *A* di equiparazione delle qualifiche di provenienza con le fasce funzionali del ruolo unico del personale regionale.

La decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento previsto dal presente articolo è fissata alla data del 25 marzo 1978.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo sono applicate le norme contenute nei titoli VI, VII, VIII, IX e X della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi dell'art. 92, il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base all'inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene mantenuta come assegno *ad personam*, pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

Art. 3.

Per effetto dell'inquadramento del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella *A* della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, viene modificata ed aumentata di n. 67 unità distinte per livelli funzionali di seguito indicati:

7° livello	n. 13
6° livello	» 10
5° livello	» 42
4° livello	» 1
3° livello	» 1
Totale	n. 67

Art. 4.

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato è iscritto rispettivamente alla C.P.D.E.L., I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.D.E.P., alla data di decorrenza dell'inquadramento.

E' fatto salvo, comunque, il diritto del dipendente di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui il personale inquadrato non opti per la prosecuzione dei precedenti rapporti assicurativi, si provvederà alla regolarizzazione dei rapporti stessi, relativamente al periodo 25 marzo 1978-31 dicembre 1978.

Art. 5.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento iscritto al cap. 214 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979: «Spese di funzionamento dei C.A.T. in agricoltura» che reca una previsione di L. 1.000.000.000, disponibile.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 agosto 1979

QUARTA

TABELLA *A*

EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE DI PROVENIENZA CON I LIVELLI

Livello funz. del ruolo reg.	Qualifiche del personale ente di sviluppo irrigazione	Qualifiche del pers. Consorzi di bonifica C.C.N.L. 25 marzo 1976
7° livello funz.	Agronomo, capo, agronomo superiore	6ª fascia liv. I e II
6° » »	Agronomo, consigliere	6ª » » III e IV
5° » »	Perito agrario capo, perito agrario, geometra principale, segretario amministrativo	5ª » » I, II, III e IV
4° » »	Disegnatore, applicato	4ª » » I, II, III e IV
3° » »	Autista, fattorino	3ª »

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. **56.**

Istituzione e disciplina dell'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia (I.R.I.I.P.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 3 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, per svolgere le funzioni ad essa trasferite con l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, istituisce l'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia (I.R.I.I.P.), con sede in Foggia.

L'Istituto esercita la sua attività in attuazione delle direttive della Regione, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha competenza sull'intero territorio regionale, svolge i compiti di cui ai successivi articoli.

La regione Puglia può stipulare con altre regioni comunque interessate apposite convenzioni che autorizzano l'Istituto ad espletare nei territori di dette regioni servizi e compiti di pertinenza dello stesso. Il costo di dette attività è stabilito annualmente con deliberazione della giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

La vigilanza sull'andamento tecnico-amministrativo dell'Istituto è di competenza della giunta regionale che la esercita avvalendosi dell'assessore all'agricoltura, il quale può disporre in ogni momento ispezioni e verifiche.

Art. 2.

All'I.R.I.I.P. è affidato lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) favorire la fecondazione i tutte le fattrici a qualunque razza esse appartengano;

2) acquistare, mantenere ed impiegare alla pubblica monta, a condizione di favore, stalloni selezionati per il miglioramento delle produzioni equine;

3) impiegare alla pubblica monta stalloni di proprietà di altri enti o privati, a condizioni vantaggiose per gli allevatori;

4) concedere in uso gli stalloni dell'Istituto a enti, privati, allevatori, affidatari, allo scopo di assicurare la fecondazione delle fattrici, ove se ne appalesi la necessità per mancanza di stazioni di monta pubbliche e/o di personale dell'Istituto;

5) favorire la fecondazione di fattrici di tutte le razze attraverso il mantenimento delle stesse nelle scuderie e negli impianti dell'Istituto;

6) salvaguardare, migliorare e incoraggiare le produzioni equine tipiche esistenti nella Regione, attraverso la selezione ed il miglioramento;

7) allevare in un proprio centro le razze tipiche autoctone in via di estinzione;

8) controllare e approvare gli stalloni agricoli e sportivi di proprietà privata;

9) effettuare prove attitudinali per i produttori selezionati e svolgere studi e indagini conseguenti, anche in collaborazione con istituti universitari e/o specializzati;

10) provvedere alle stazioni di fecondazione equina, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 127 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618, in quanto compatibili con la presente legge e fino alla emanazione di nuove norme da parte della Regione;

11) tenere i libri genealogici di selezione per le razze equine e organizzare manifestazioni ippiche connesse alla selezione ove sorga la necessità, per comprovata impossibilità giuridica o organizzativa, delle associazioni degli allevatori di bestiame equino qualificato a svolgere dette attività.

Qualora l'Istituto svolga i compiti di cui al precedente punto 11), l'onere corrispettivo sarà addebitato all'associazione interessata quale destinataria dei contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7; la relativa contabilità costituirà gestione speciale all'interno dei bilanci dell'Istituto.

Art. 3.

I beni mobili e immobili, già appartenenti all'ente «Istituto di incremento ippico di Foggia» soppresso per effetto della legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, e attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 113, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono assegnati all'I.R.I.I.P. con apposita deliberazione del consiglio regionale.

Il patrimonio di cui l'I.R.I.I.P. dispone è costituito:

a) dai beni di cui al comma precedente;

b) dai beni di qualsiasi specie che, per donazione o altro titolo pervengano all'Istituto.

L'Istituto trae i mezzi per il suo finanziamento:

a) dai proventi dei beni di cui al precedente comma;

b) dai proventi riscossi per servizi e attività svolte;

c) dai contributi ordinari della regione Puglia;

d) dai contributi delle regioni che si convenzionano ai sensi del precedente art. 1, di altri enti, di privati;

e) dai contributi straordinari della regione Puglia in relazione a specifici programmi di attività.

Art. 4.

Sono organi dell'I.R.I.I.P.:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) l'ufficio di presidenza;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale a seguito di elezione da parte del consiglio regionale.

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente e da due vice presidenti, designati direttamente dal consiglio regionale;

b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni regionali allevatori delle razze equine regolarmente costituite nella regione Puglia designato dalle associazioni medesime;

c) da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni confederali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale designato dalle organizzazioni medesime;

d) da un veterinario compreso nel ruolo unico del personale dipendente dalla Regione, designato dall'assessore regionale alla sanità;

e) da un funzionario regionale addetto ai servizi zootecnici, designato dall'assessore regionale all'agricoltura.

Partecipano di diritto alle riunioni del consiglio di amministrazione:

a) un rappresentante per ciascuna delle regioni che stipulano convenzioni ai sensi del precedente art. 1 designato da dette regioni, con voto consultivo;

b) un dipendente regionale tra quelli destinati all'Istituto con funzioni di segretario redigente, designato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima riunione.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare il coordinatore dei servizi dell'Istituto.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quanto il consiglio regionale che li ha eletti e possono essere riconfermati per una sola volta. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri la sostituzione avviene con le procedure e nel rispetto delle norme di cui ai commi del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione provvede, fra l'altro, a deliberare in merito:

a) al bilancio preventivo e al conto consuntivo, ivi comprese le relazioni da allegare, nonché alle variazioni ai capitoli di bilancio in corso di esercizio;

b) ai programmi di attività annuali e/o pluriennali da svolgere;

c) all'ordinamento dei servizi di monta, ivi compresa l'entità delle tasse di monta e le modalità di versamento delle stesse all'Istituto;

d) alle norme relative alla tenuta degli stalloni;

e) alle proposte relative ad atti e/o contratti che implicano mutamenti nel patrimonio;

f) all'affidamento a veterinari di fiducia dei servizi di profilassi e cura degli equini dell'Istituto e di quelli di proprietà di terzi «in pensione» presso l'Istituto;

g) alle richieste di istituzione delle stazioni di monta, ivi compresa tutta la normativa necessaria per il loro migliore funzionamento, nonchè la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della presente legge.

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma in due sessioni l'anno e straordinariamente quando il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o allorché sia fatta richiesta scritta da almeno quattro componenti il consiglio o dal collegio dei revisori.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, che non potrà avere luogo se non dopo trascorse 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, sempre che vi siano il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto motivato dal presidente della Regione, su deliberazione della giunta regionale previo parere dell'assessore regionale all'agricoltura, qualora siano state riscontrate irregolarità e violazioni della presente legge In caso di scioglimento, la giunta regionale nomina un commissario per la gestione straordinaria che non potrà superare il periodo di tre mesi salvo proroghe motivate per altri tre mesi soltanto. I provvedimenti di scioglimento del consiglio e di nomina del commissario sono rimessi al presidente del consiglio regionale per i successivi atti di competenza.

Le deliberazioni di cui ai punti a) limitatamente alle variazioni, b), e) del comma quinto del presente articolo vanno inviate entro giorni cinque dall'adozione alla giunta regionale per il tramite dell'assessorato all'agricoltura, e diventano esecutive se la giunta non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data di ricevimento.

Art. 6.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma tutti gli atti amministrativi, sovraintende alla gestione dell'Istituto e al personale ad esso destinato.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dai due vice presidenti a turno.

Art. 7.

L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, che lo convoca e lo presiede, e dai due vice presidenti.

Esso delibera nelle materie delegategli dal consiglio di amministrazione, prepara gli ordini del giorno delle riunioni di quest'ultimo predisponendo le proposte relative, *acta*, nei casi di comprovata urgenza, deliberazioni nelle materie di competenza del consiglio, salvo ratifica nella seduta consiliare immediatamente successiva alla data di adozione della deliberazione.

Art. 8.

Il riscontro della gestione dell'Istituto viene effettuato da un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra funzionari compresi nel ruolo unico del personale dipendente dalla Regione, in servizio o in pensione, nominati dalla giunta regionale su proposta congiunta dell'assessore regionale all'agricoltura e dell'assessore regionale al bilancio.

Il presidente del collegio è scelto fra i membri effettivi e viene nominato con decreto del presidente della giunta.

I membri del collegio debbono essere iscritti all'albo nazionale dei revisori dei conti; in mancanza di funzionari regionali dotati di tale requisito, la nomina viene fatta scegliendo fra liberi professionisti iscritti all'albo.

Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci preventivo e consuntivo dell'Istituto e predispone apposite relazioni da allegare agli stessi;

c) controlla la gestione finanziaria dell'Istituto;

d) assiste alle sedute del consiglio di amministrazione dell'Istituto e può intervenire a quelle dell'ufficio di presidenza;

e) adempie a tutte le altre incombenze previste dalla normativa vigente.

I membri del collegio dei revisori durano in carica quanto il consiglio regionale e possono essere riconfermati per una volta soltanto.

Art. 9.

Al presidente ed ai vice presidenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto è dovuta una indennità di carica stabilita, al lordo delle ritenute di legge e per dodici mesi all'anno, nella misura di L. 200.000 mensili per il presidente e di L. 100.000 mensili per ciascuno dei vice presidenti.

Ai restanti membri del consiglio di amministrazione e ai membri del collegio dei revisori dei conti, in ogni caso eccettuati i funzionari regionali in servizio, è dovuto un gettone di presenza stabilito nella misura di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero e per un massimo di dodici sedute all'anno.

Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, in ogni caso eccettuati i funzionari regionali in servizio per i quali vale la normativa regionale vigente in materia di trattamento economico di missione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese di viaggio sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora e quella in cui si è svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio le spese di viaggio sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando l'arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando, altresì, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo con la relazione annuale deve essere predisposto entro il 30 settembre per l'esercizio successivo, mentre il consuntivo dell'esercizio trascorso entro il 30 aprile.

Detti bilanci, unitamente alle relazioni del collegio dei revisori dei conti, sono approvati dal consiglio di amministrazione entro i trenta giorni successivi ed inviati entro i successivi venti giorni alla giunta regionale per il tramite dell'assessore regionale all'agricoltura.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale in uno con i rispettivi bilanci regionali, cui vengono allegati.

Art. 11.

Il coordinatore dei servizi è responsabile dell'andamento tecnico-amministrativo dell'Istituto, e in particolare:

a) coordina il personale destinato all'Istituto;

b) sovraintende al funzionamento dei servizi di monta e delle stazioni;

c) cura la raccolta e la registrazione dei dati e delle notizie riguardanti i detti servizi;

d) presenta all'ufficio di presidenza la proposta di relazione tecnica sul funzionamento dell'Istituto e sulle condizioni dell'ippicoltura nella Regione;

e) presenta all'ufficio di presidenza proposte in ordine agli incarichi affidati alla sua responsabilità.

L'incarico di coordinatore è conferito dalla giunta regionale, su designazione del consiglio di amministrazione, ad un funzionario scelto fra il personale regionale di fascia direttiva destinato all'Istituto; per l'incarico di coordinatore si applica quanto detta l'art. 49 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 12.

Nei territori dei comuni che ne facciano domanda all'Istituto entro il 30 ottobre di ogni anno, e purchè si tratti di zone ove sia opportuno assicurare il miglioramento dell'ippicoltura in relazione alla presenza di un adeguato numero di fattrici e alle esigenze di impiego di riproduttori di pregio, possono essere istituite pubbliche stazioni di monta subordinatamente alla disponibilità degli stalloni e alla esigenza ippica della zona.

Per ottenere l'istituzione della stazione, il comune interessato stipulerà apposita convenzione con l'Istituto, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

A parziale scomputo delle spese sostenute e riconosciute ammissibili, conseguenti all'istituzione della stazione, sarà corrisposto al comune convenzionatosi, con provvedimento della giunta regionale un adeguato contributo.

Per eccezionali necessità e in determinate zone la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, previa segnalazione fatta dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, può disporre l'istituzione di nuove pubbliche stazioni di monta, ordinarie e selezionate, con proprio provvedimento e a totale carico del bilancio della Regione.

L'Istituto, ove abbia disponibilità di stalloni e purchè abbia esaurito le richieste dei comuni, può istituire stazioni di monta anche presso aziende private, su domanda avanzata entro il 30 ottobre di ogni anno dai proprietari di fattrici e a patto che questi stipulino apposita convenzione con l'istituto, che conterrà fra l'altro l'indicazione delle tasse di monta da pagare.

Sempre attraverso stipula di analoga convenzione l'Istituto può concedere, su domanda, stalloni per il servizio di monta ad affidatari provvisti di regolare autorizzazione.

Le convenzioni di cui al presente articolo dovranno contenere, fra l'altro, la prescrizione che il proprietario, prima che si effettui la copertura della fattrice, è tenuto a sottoscrivere la seguente dichiarazione in calce alla bolletta di monta:

« Il sottoscritto dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo di risarcimento nei confronti dell'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia per qualunque inconveniente dovesse verificarsi durante la permanenza nella stazione di monta e per qualunque danno potesse derivare alla fattrice o fosse da essa prodotto a persone, animali o cose, nonchè di eventuali malattie contratte dalla fattrice per opera dello stallone ».

Art. 13.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il personale già in servizio presso l'ente soppresso « Istituto di incremento ippico di Foggia », proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'agricoltura e posto a disposizione della Regione, è destinato allo svolgimento dei compiti affidati con la presente legge all'I.R.I.I.P. Agli stessi fini sarà destinato il personale giornaliero ed eventualmente su proposta motivata del consiglio di amministrazione, altro personale compreso nel ruolo unico dei dipendenti della Regione.

Entro tre mesi dalla data del proprio insediamento, il consiglio di amministrazione predisporrà proposte relative alla dotazione di personale e all'ordinamento degli uffici e servizi dello Istituto, che saranno trasmesse al consiglio regionale per l'approvazione con apposita legge regionale da emanarsi nei successivi sessanta giorni.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'agricoltura sarà inquadrato, con apposita legge regionale da approvare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico dei dipendenti della Regione alle fasce funzionali e retributive corrispondenti alle qualifiche di provenienza. La relativa domanda deve essere presentata dagli interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979, obiettivo operativo 4.3.b. Interventi di settore.

	Stanziamento competenza	Cassa
Cap. 206. — Spese per il funzionamento all'Istituto di incremento ippico di Foggia - Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 . .	350.000.000	350.000.000
Cap. 207. — Spese per il funzionamento all'istituto di incremento ippico di Foggia - Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 per le spese per il personale	50.000.000	50.000.000
Cap. 208/1. — Contributi ai comuni ed altre spese della Regione relative all'istituzione di stazioni di monta. Art. 12 della legge regionale	50.000.000	50.000.000

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 agosto 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. 57.

Programma quinquennale di edilizia convenzionata agevolata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 3 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuti del piano

A decorrere dall'anno 1979 è attuato, ad integrazione del programma di cui alla legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, un piano quinquennale per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata nonchè per l'acquisto di alloggi da parte di cittadini residenti in Puglia.

Per l'acquisto di abitazioni che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilità in data non anteriore al 1° gennaio 1977 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi i contributi di cui al successivo art. 2 entro il limite massimo del 25 % dei fondi stanziati.

Art. 2.

Contributi regionali

Per ciascuno degli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, la giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 13, a concedere contributi sui mutui da contrarre per la realizzazione, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, di alloggi di edilizia convenzionata e per l'acquisto di alloggi.

I contributi sono concessi direttamente agli istituti mutuanti e nella misura occorrente affinchè i mutuatari non siano gravati per interessi, diritti, commissioni, collocazione di obbligazioni, oneri fiscali e vari in misura superiore ai tassi previsti dall'art. 20 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457, oltre al rimborso del capitale.

I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, ammortizzabili nel termine massimo di ventuno anni, devono essere concessi dal tesoriere regionale, dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, dalle casse di risparmio, convenzionate con il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 1179, nonchè dagli istituti di credito che dichiarino di accettare le condizioni stabilite dalle convenzioni tra casse di risparmio e Ministero del tesoro, al costo effettivo vigente al momento della delibera del mutuo e fissato dal Ministero del tesoro per i mutui agevolati dello Stato.

I mutui sono concessi fino al 100 % della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione così come previsto dall'art. 9, ultimo comma, della citata legge regionale n. 3

I mutui destinati all'acquisto non possono eccedere il 75 % della spesa ammissibile.

Art. 3.

Modalità e termini per la concessione dei contributi

I contributi sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto di mutuo e sono utilizzati in modo che, anche nella fase di preammortamento, l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato previsto dall'art. 2.

Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo è a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso anche per la parte non più coperta dal contributo regionale per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al comma precedente.

In caso di morte o di invalidità totale e permanente del beneficiario, dovuta a malattia professionale o ad infortunio sul lavoro, il restante mutuo viene garantito da adeguata polizza assicurativa stipulata direttamente tra la regione Puglia e uno o più istituti di assicurazione.

Art. 4.

Spesa ammissibile

Per la determinazione della spesa ammissibile, tanto della costruzione quanto dell'acquisto delle abitazioni di cui alla presente legge, si applica il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3.

La spesa ammissibile non può comunque superare l'importo di lire 24 milioni.

Art. 5.

Garanzia regionale per i mutui agevolati

I mutui contratti per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla garanzia integrale della Regione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, con le modalità previste dagli articoli 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, e 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e sono indicizzati secondo le norme previste dalla legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Art. 6.

Localizzazione degli interventi

I programmi costruttivi ammessi ai contributi previsti dalla presente legge sono realizzati su aree assegnate nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, o nell'ambito di quelle delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865 del 29 ottobre 1971, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi possono essere localizzati anche al di fuori delle aree di cui al comma precedente a condizione che siano assoggettati a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 7.

Presentazione delle domande per la concessione dei contributi

Gli aventi diritto presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, domanda per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2.

La domanda, che deve specificare il comune prescelto per l'intervento nonchè il regime dell'area sulla quale si intende operare, deve essere corredata dal programma di massima da realizzare indicante l'importo complessivo dell'intervento determinato secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3.

Le domande relative all'acquisto delle abitazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, devono essere corredate da una pianta e da una relazione contenente le caratteristiche dell'immobile nonchè la spesa ammissibile determinata con gli stessi criteri applicabili per le abilitazioni da costruire.

Art. 8.

Selezione degli operatori

Ai fini della selezione degli operatori, delle concessioni dei contributi regionali, nonchè della stipula delle convenzioni di cui agli articoli 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15 e 16 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3.

Art. 9.

Beneficiari dei mutui agevolati

I mutui di cui alla presente legge sono destinati a favore dei soggetti di cui all'art. 1 che, nel comune ove gli alloggi sono o saranno costruiti, abbiano la residenza o la sede di lavoro e nel cui nucleo familiare non vi sia alcun componente proprietario in nessun comune della Regione di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

A norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, saranno considerati titoli di preferenza, ai fini della formazione delle graduatorie, quelli di prestatori di opera subordinata, di lavoratori autonomi e di lavoratori emigrati con almeno cinque anni di residenza all'estero o che siano rimpatriati prima di tale periodo perchè riconosciuti invalidi per causa di lavoro.

Il reddito annuo complessivo dei beneficiari non può superare i limiti massimi di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457

Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi realizzati con concorso o contributo pubblico. Trova altresì applicazione l'ultimo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Ai fini dell'accertamento della possidenza del requisito del reddito si applica l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 10.

Caratteristiche degli alloggi da costruire

Gli alloggi da costruire con contributi di cui all'art. 2 debbono possedere le caratteristiche tecniche previste dagli articoli 16 e 43 della legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Art. 11.

Accertamento requisiti

I requisiti e le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono accertati e certificati dai competenti uffici regionali.

Art. 12.

Non cumulabilità dei benefici

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge non sono cumulabili con quelli derivanti da altre leggi regionali.

Art. 13.

Limiti di impegno

L'importo annuo disponibile per i contributi di cui al precedente art. 2 è fissato in lire 2 miliardi per i cinque anni di attuazione del piano.

NORME FINANZIARIE

Art. 14.

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal consiglio regionale con legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979, sul cap. 89 della parte II spesa: « Azioni ed interventi per programma quinquennale di edilizia convenzionata ed agevolata L.R. » per L. 2.000.000.000 sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Gli oneri relativi al 1980 e 1981 trovano copertura, per lire 2 miliardi l'anno, nel bilancio pluriennale 1979-81, sub obiettivo operativo 1-2*b*. Interventi nel campo dell'edilizia abitativa e convenzionata.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 15.

L'art. 9 della legge regionale del 1° febbraio 1977, per gli esercizi 1979 e 1980, al secondo comma è così modificato:

L'importo annuo disponibile risulta:

1) L. 2.666.666.000 per le cooperative a proprietà indivisa il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi all'Istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa;

2) L. 1.333.334.000 per cooperative a proprietà divisa ».

Art. 16.

Alla copertura, per il 1979, dell'onere aggiuntivo di lire 1 miliardo, riveniente dall'applicazione del suddetto art. 15, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979:

	Stanziamento di competenza	Stanziamento di cassa
Variazione in aumento:	—	—
Parte II spesa - cap. 93. — Contributi sui mutui da contrarre dalle cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi (legge regionale n. 3/1977, art. 9)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
Variazione in diminuzione:		
Parte II spesa - cap. 439 - fondo globale. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione . . .	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 agosto 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1979, n. **58.**

Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata - Legge 23 dicembre 1975, n. 745 - Contributo della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **67** *del* 3 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'attesa della definizione legislativa, di intesa con la regione Basilicata, degli aspetti connessi alla regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata ai sensi della legge n. 745 del 23 dicembre 1975, è disposto un contributo di L. 200.000.000 in favore dell'Istituto medesimo.

Tale contributo, quando la definizione legislativa di cui al precedente comma sarà divenuta operante, costituirà anticipazione dell'onere di spesa a carico della regione Puglia.

Art. 2.

Alla copertura della spesa si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità rivenicnte da cap. 349: « Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione » del bilancio di previsione 1978.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 della legge di contabilità regionale n. 17 del 30 maggio 1977, l'assegnazione dello stanziamento di cui al cap. 349, parte seconda del bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e la nuova correlativa spesa di lire 200 milioni fa carico ad apposito stanziamento; cap. 179: « Spese per regionalizzazione ai sensi della legge 28 dicembre 1975, n. 745, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata - legge in corso di approvazione » della competenza del bilancio 1979, approvato con legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 dovrà risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 agosto 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1979, n. **59.**

Interpretazione autentica del primo e secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **67** *del* 3 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le funzioni amministrative delegate ai comuni in materia di occupazione temporanea e d'urgenza di cui al primo comma dell'art. 20 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, sono da intendersi estese alle aree incluse nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, alle aree individuate e deliberate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed alle aree incluse nei piani per insediamenti produttivi di cui alle art. 27 della medesima legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sono altresì da intendersi delegate ai comuni le funzioni amministrative di cui al secondo comma, anche per le opere di pubblica utilità da chiunque eseguite, nonchè per gli atti susseguenti alla pronuncia degli espropri.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 agosto 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1979, n. **60.**

Modifica alla legge regionale n. 45 del 28 maggio 1975 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **67** *del* 3 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale che abbia svolto continuativamente attività retribuita in favore dell'amministrazione regionale con rapporto a tempo determinato o indeterminato è inquadrato a domanda nel ruolo regionale secondo le norme che seguono.

Art. 2.

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e assunto con mansioni di « dattilografo » e/o « stenografo », entro il 31 dicembre 1977, a seguito di provvedimenti di giunta esecutivi o a seguito di provvedimento giurisdizionale.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, e deve essere utilizzato per lo svolgimento di mansioni di « stenografo » e/o « dattilografo ».

Art. 3.

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio a seguito di provvedimenti di giunta esecutivi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi alla data del 28 febbraio 1979 con mansioni di « autista » e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato al terzo livello.

Art. 4.

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che si trovi in servizio a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale definitivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato, sentita la commissione di cui all'art. 85 della legge 25 marzo 1974, n. 18, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto.

Art. 5.

L'art. 1 della legge 28 maggio 1975, n. 45, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per l'assolvimento delle funzioni dei gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del regolamento del consiglio regionale, la regione Puglia assicura la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento è altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art. 8, comma quarto, del regolamento del consiglio regionale. Con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale è destinato ai gruppi consiliari di cui al comma primo personale dipendente di ruolo della Regione nella seguente misura:

a) due unità per ciascun gruppo consiliare costituiti a norma del regolamento del consiglio regionale, quale che sia la consistenza numerica del gruppo;

b) unità aggiuntive in proporzione di due ogni cinque consiglieri appartenenti al gruppo o frazioni superiori alla metà di cinque.

L'assegnazione del personale è disposta, entro dieci giorni dalla richiesta dei gruppi, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale adottata su segnalazione vincolante dei presidenti dei rispettivi gruppi, secondo i seguenti criteri:

a) non più del 40 % dell'intero organico spettante per ogni gruppo consiliare per i livelli VII o VI;

b) non più del 20 % dell'intero organico spettante per ogni gruppo per il V livello;

c) il rimanente dell'intero organico spettante per ogni gruppo per i livelli IV, III e II;

d) le frazioni vanno aumentate per eccesso se superano lo 0,5 %.

Nell'ambito dell'organico fissato per ciascun gruppo consiliare il personale di livello superiore, a richiesta del gruppo stesso, può essere sostituito da personale di livello inferiore.

Nel caso di sostituzione nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

Non è consentita l'assunzione e l'utilizzazione a qualsiasi titolo da parte dei gruppi consiliari di personale estraneo alla amministrazione regionale ».

Art. 6.

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che svolga servizio presso gli uffici dei gruppi consiliari, con iscrizione all'INPS, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero delle unità da inquadrare ai sensi del precedente comma non può superare per ciascun gruppo consiliare i limiti fissati ai punti *A*) e *B*) dell'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 45, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma va disposto, seguendo le procedure previste dal successivo articolo 8, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, purchè sia in possesso del relativo titolo di studio e sempre che si tratti della qualifica iniziale.

Art. 7.

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale, attualmente in servizio, che alla data del 31 dicembre 1977, si trovi in posizione di comando, di distacco di fatto o comunque in servizio, senza interruzione alcuna.

L'inquadramento è altresì disposto nei confronti del personale in posizione di comando a norma degli articoli 9, 21, 23 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, in servizio alla data del 15 maggio 1979.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma avverrà, previo assenso delle amministrazioni di provenienza, nei livelli previsti dalla tavella *C* annessa alla legge n. 18 del 25 marzo 1974, con i criteri di corrispondenza fissati dalla medesima e con esclusivo riferimento alla posizione giuridica sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le amministrazioni di provenienza.

Non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972.

E' escluso dal diritto all'inquadramento previsto dalla presente legge il personale degli enti mutualistici nonchè degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, e il personale comandato ai sensi della legge 29 giugno 1977, numero 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

La domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al presidente della giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4 e 6 deve superare, ai fini dell'inquadramento, distinte prove di idoneità, a seconda dei livelli di inquadramento.

L'accertamento di idoneità consisterà:

a) in un accertamento pratico a carattere professionale ed un esame-colloquio su temi di cultura generale per il personale di cui all'art. 2 ed agli articoli 4 e 6 se assunti con mansioni di « stenografo » o « dattilografo »;

b) in una prova pratica a carattere professionale ed un esame-colloquio su temi di cultura generale per il personale di cui all'art. 3 ed all'art. 6 se assunto con mansioni di « autista »;

c) in un esame orale di diritto costituzionale, amministrativo e regionale per il rimanente personale.

La prova tecnico-amministrativa di idoneità sarà tenuta dinanzi ad una commissione così composta:

assessore al personale, presidente;

esperto estraneo all'amministrazione regionale o scelto tra i funzionari regionali designato dall'assessore al personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;

rappresentante sindacale designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

funzionario dell'assessorato al personale designato dall'assessore per lo svolgimento della funzione di segretario.

Art. 9.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli è disposto in attesa della definizione della pianta organica regionale, nei limiti del contingente organico di cui alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione del decreto di nomina nei ruoli regionali.

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'assunzione nè l'utilizzazione a qualsiasi titolo di personale estraneo all'amministrazione regionale.

Questa provvederà al completamento degli organici esclusivamente mediante pubblici concorsi.

Parimenti il personale distaccato e comandato non in seguito a trasferimento di funzioni previste da leggi dello Stato non potrà essere inquadrato nei ruoli regionali.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 11.

Il maggiore presunto onere riveniente dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 50.000.000, per l'anno 1979, trova copertura sul cap. 39: « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 agosto 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1979, n. **61.**

Istituzione del nucleo guardie giurate particolari della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 3 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia istituisce il nucleo guardie giurate particolari, disciplinato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Il nucleo assicura il servizio di portierato, custodia e vigilanza degli uffici centrali e periferici della Regione, nonchè gli stabilimenti ed autoparchi regionali nei termini e con le modalità di cui al regolamento regionale 29 dicembre 1976, n. **3**; con provvedimento della giunta regionale, può essere affidato, in via saltuaria, al nucleo l'esercizio di ogni altro compito che richiede particolari garanzie di sicurezza per persone o cose, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione statale vigente.

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo precedente, il nucleo si articola nelle seguenti unità operative:

portierato;
custodia;
vigilanza.

La giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, determina l'organico del personale addetto a ciascuna unità operativa nell'ambito dell'organico complessivo di sessanta unità del nucleo guardie giurate particolari.

Art. 4.

Il personale del nucleo assegnato all'unità operativa di custodia ha diritto all'alloggio di servizio.

Per gli uffici periferici, il personale può essere autorizzato ad assicurare contemporaneamente il servizio di portierato e custodia e in tal caso ha diritto all'alloggio di cui al precedente comma.

Art. 5.

Il personale costituente il nucleo di guardie giurate particolari deve avere la qualifica di guardia giurata particolare secondo le disposizioni stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 maggio 1940, n. 635; le spese relative al rilascio o al rinnovo del decreto prefettizio di approvazione, nonché quelle del vestiario e di armamento sono a carico dell'amministrazione regionale.

Il personale da assumere per concorso deve aver assolto il servizio di leva, ed, a parità di condizioni, sarà data preferenza a chi ha prestato servizio nell'Arma dei carabinieri, nella pubblica sicurezza e nella guardia di finanza.

Art. 6.

L'inserimento nell'organico del nucleo guardie giurate particolari, distintamente per ciascuna unità operativa, avviene con istanza scritta del personale regionale del II livello.

La domanda di cui al precedente comma, deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di assenza o di insufficienza di richiesta rispetto allo organico, la giunta regionale è autorizzata a provvedere, mediante pubblici concorsi.

Per gli anni successivi, in caso di vacanza dei rispettivi organici, entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta regionale, prima di procedere al reclutamento mediante pubblico concorso, deve invitare il personale di ruolo regionale appartenente al secondo livello a presentare domanda per essere impiegato nel suddetto nucleo.

Art. 7.

L'onere presunto riveniente dall'applicazione della presente legge relativo al 1979, ammontare a L. 160.000.000, trova copertura sul cap. 30: « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali, legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 23 del 18 luglio 1974 » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 agosto 1979

QUARTA

(8191)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793020)